



# CITTA' DI ALESSANDRIA

## COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2012  
ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

---

### Verbale di deliberazione n. 118 del 7/06/2013

---

**OGGETTO: Istanza prot. gen. n. 64401 del 30/10/2012 (reg. int. O.S.L. n. 511). Regione Piemonte – Direzione Trasporti e infrastrutture, mobilità e logistica. NON ammissione alla massa passiva.**

L'anno duemilatredici, il giorno 7 giugno, alle ore 11.30, nella Sede comunale, si è riunita la Commissione straordinaria di liquidazione del Comune di Alessandria nella persona dei Sigg.:

		<b>presente</b>	<b>assente</b>
Dott. Giuseppe ZARCONE	<i>presidente</i>	<b>x</b>	
Dott. Angelo LO DESTRO	<i>componente</i>	<b>x</b>	
Dott. Roberto FORNERIS	<i>componente</i>	<b>x</b>	

Partecipa alla riunione la Dr.ssa Letizia Biondo, funzionario del Comune di Alessandria, nella qualità di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione

**VISTA** l'istanza di ammissione alla massa passiva acquisita al prot. gen. n. 64401 del 30/10/2012 (reg. int. O.S.L. n. 511) prodotta dalla Regione Piemonte – Direzione Trasporti e infrastrutture, mobilità e logistica, Direttore Generale Sig. Aldo Manto;

**VISTA** l'attestazione prevista dall'art. 254, comma 4 del TUOEELL, posta agli atti, inviata dalla Direzione Lavori e Opere Pubbliche, da cui si evince che l'importo inerente il credito vantato fa riferimento a contributi la cui restituzione è stata prevista in apposita voce dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, approvata dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 61/2012 - attualmente al vaglio del Ministero dell'Interno per la definitiva approvazione - e, pertanto, non rientra, ai sensi dell'art. 252, comma 4 del D.lgs. 267/00 s.m.i., nella competenza di questa Commissione;

**DATO ATTO** che, con nota inviata a mezzo fax in data 10/05/2013 prot. gen. 28732, questa Commissione, non ravvisando i presupposti per l'inserimento nella massa passiva ha comunicato all'istante il preavviso di diniego, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 s.m.i. e art. 3 DPR 184/06;



**DATO ATTO** che:

- in data 29/05/2013 perveniva, da parte dell'istante, una comunicazione - prot. n. 2939/DB1200, acquisita al prot. gen. n. 31567 del 30/05/2013 - in merito alla nota di cui sopra in cui si presentavano alcuni rilievi sulla comunicazione di cui sopra relativamente alla titolarità del debito (credito privilegiato), al momento della sua insorgenza (2010) e al fatto che, in quanto titolo esecutivo, non sia più contestabile nella forma e nella sostanza;

- in data 3/06/2013 questa Commissione inoltrava, a mezzo fax, all'Amministrazione Regionale un'ulteriore nota - Prot. Gen. n. 31986 e reg. n. 237/OSL - in cui veniva formulata specifica richiesta di chiarimento al fine di effettuare una nuova valutazione dell'istanza stessa e, in particolare, si richiedeva se il finanziamento oggetto della Determinazione Dirigenziale n.681 del 21.12.2000 (titolo giuridico sulla cui base si fonda il diritto al credito) avrebbe potuto essere destinato dal Comune di Alessandria a finalità diverse da quelle oggetto del provvedimento di concessione (e, pertanto, non sottoposto a vincolo di destinazione);

- in data 6/06/2013 l'Amministrazione Regionale rispondeva, a mezzo fax, alla nota di cui sopra confermando, al di là di ogni dubbio, che (cit. test.) "il finanziamento oggetto della determinazione n. 681 del 21/12/2000 non avrebbe potuto essere destinato dal Comune di Alessandria a finalità diverse da quelle previste dal provvedimento stesso, in quanto il vincolo di destinazione trae origine dalla convenzione sottoscritta tra il Comune stesso e la Regione Piemonte in data 13/11/2001";

**RITENUTO** pertanto, a seguito dell'istruttoria compiuta ai sensi dell'art. 254 e segg. del TUEL e, soprattutto, dal riscontro fornito dall'Amministrazione Regionale, come riportato al punto precedente, che l'istanza in oggetto non possa essere ammessa alla massa passiva in quanto riferito a somme soggette a vincolo di destinazione (ai sensi dell'art. 255 del Testo Unico sull'Ordinamento delle Autonomie Locali sopracitato, infatti "Non compete all'Organo Straordinario di liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata ....");

**RICHIAMATI** gli estremi dell'istanza come esposti nella seguente tabella:

<b>Prot. gen.</b>	<b>Reg. Int. OSL</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Causale</b>	<b>Importo</b>
n. 64401 del 30/10/2012	n. 511	Regione Piemonte Direzione Trasporti e infrastrutture, mobilità e logistica Via Belfiore, 23 10125 Torino	Contributo per il finanziamento del Progetto MOVICentro (richiesta di restituzione per mancata realizzazione dell'intervento)	Euro 594.339,17



Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

- 1) DI NON AMMETTERE**, per le motivazioni esplicitate in narrativa, l'istanza in oggetto alla massa passiva dell'Ente per l'importo di euro 594.339,17;
- 2) DI COMUNICARE** la presente deliberazione all'istante, al recapito indicato, ai sensi dell'art. 9, comma 4 del DPR 378/93.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, sarà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, a cura del personale di supporto alla Commissione straordinaria di liquidazione.

Il Presidente: f.to dott. Giuseppe Zarcone

I componenti: f.to dott. Roberto Forneris

f.to dott. Angelo Lo Destro

Il segretario verbalizzante: f.to dr.ssa Letizia Biondo

